

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

INDICE

CAPO I

INCARICHI PROFESSIONALI

- Art. 1 - Elementi di riferimento.
- Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
- Art. 3 - Procedura per il conferimento degli incarichi
- Art. 4 - Presupposti particolari per il conferimento diretto di incarichi professionali
- Art. 5 – Formalizzazione dell’incarico professionale
- Art. 6 - Verifica dell’esecuzione della prestazione.

CAPO II

INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

- Art. 7 - Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili.
- Art. 8 - Procedura per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili.
- Art. 9 - Espletamento della gara ufficiosa.
- Art.10 - Istruttoria e affidamento dell’incarico
- Art.11 - Incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro.
- Art.12 - Appalto di servizi tecnici sopra soglia comunitaria.
- Art.13 - Gli incarichi per collaudi specialistici e per la verifica dei progetti.
- Art.14 - Gli incarichi di consulenza tecnico-progettuale.
- Art.15 - Affidamenti in economia.
- Art.16 - Concorsi di progettazione.
- Art.17 - Concorsi di idee.
- Art.18 - Concorsi per l’esecuzione di opere d’arte.
- Art.19 - Gli incarichi di carattere urbanistico.
- Art.20 - Adempimenti per la Funzione Pubblica.
- Art.21 - Entrata in vigore.

CAPO I

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 1 – Elementi di riferimento

1. L'Amministrazione può conferire incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 32 del d.l. n. 223/2006, convertito nella L.248/2006, dall'articolo 110, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e da alcune norme di settore.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
3. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa a giudizio dell'amministrazione.
4. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente.
5. La competenza dell'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti/Responsabili dei Settori/Servizi, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lett. a) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento.

Art.3 – Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:

- a) il progetto e le attività richieste;
- b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredati dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico, il termine non può essere inferiore a quindici giorni;
- c) i criteri di valutazione delle domande;
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

3. Il Dirigente /Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- c) precedenti esperienze documentati relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;
- d) proposta economica.

Art. 4 – Presupposti particolari per il conferimento diretto di incarichi professionali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.2, il Dirigente/Responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente art.3;
- b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni..

Art.5 – Formalizzazione dell'incarico professionale.

1. Il Dirigente/Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

3. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico,

4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

Art. 6 – Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il Dirigente/Responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il Dirigente/Responsabile può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

CAPO II

INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 7 – Presupposti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili.

1. Il Dirigente/Responsabile di Servizio /di Settore affida gli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori ed assimilabili nel rispetto di quanto previsto in ordine ai presupposti per il loro conferimento dall'articolo 90, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 8 – Procedura per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e assimilabili.

1. Gli incarichi di progettazione, di direzione lavori o a questi assimilabili vengono affidati in base a quanto previsto dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Tali incarichi vengono ripartiti in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:

- fascia 1 = fino a 20.000 Euro,
- fascia 2 = oltre 20.000 Euro e inferiore ad Euro 100.000;
- fascia 3 = pari o superiore a 100.000 Euro
-

3. Per le fasce 1 e 2 l'affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso ad un elenco aperto di professionisti dal quale selezionare con criterio rotativo l'affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla gara ufficiosa. La formazione dell'elenco avviene mediante apposito avviso, redatto in conformità allo schema allegato sub "A" al presente regolamento, pubblicato

all'inizio di ogni anno e teso a sollecitare candidature da parte dei professionisti interessati. L'avviso per la formazione dell'elenco va pubblicato all'inizio di ogni esercizio finanziario all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune, e inviato agli ordini professionali al fine di assicurarne la massima diffusione. L'avviso per la formazione dell'elenco deve rimanere sempre visibile sul sito Internet del Comune al fine di consentire nuove candidature nel corso dell'anno. L'elenco è soggetto ad aggiornamento semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Le domande presentate entro il 31 dicembre di ogni anno vengono prese in esame per la revisione da disporsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno vengono prese in esame per la revisione da disporsi entro il 31 luglio dello stesso anno.

Con apposito avviso pubblicato sul sito Internet comunale viene reso noto l'elenco dei soggetti iscritti. Ai soggetti la cui domanda non è accolta viene data comunicazione entro cinque giorni dalla formazione dell'elenco insieme ai motivi che hanno impedito l'iscrizione in elenco.

4. Per la fascia 1, fino a 20.000 Euro, è consentito l'affidamento diretto¹, nel rispetto dei principi di rotazione, con preferenza per giovani professionisti, e di specializzazione, previa valutazione della capacità dell'incaricato tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Il professionista affidatario di un incarico compreso nella fascia 1 non può di regola essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario.

5. Per la fascia 2, da oltre 20.000 Euro e fino a 100.000 Euro: l'affidamento avviene a norma dell'art.91, c.2 del DLgs. 163/2006 e quindi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura della gara ufficiosa ai sensi dell'art. 9 con invito rivolto ad almeno cinque soggetti selezionati con criterio rotativo dall'elenco dei professionisti di cui al comma 3. ovvero prequalificati sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione laddove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico.

6. Per la fascia 3, per importi pari o superiori a 100.000 Euro: l'affidamento di incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del DLgs. 163/2006.

7. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall'incaricato medesimo. Nelle fattispecie di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del Dirigente responsabile dell'affidamento.

8. L'avvenuto affidamento dell'incarico è soggetto alla pubblicazione sul sito Internet del Comune per la durata di dieci giorni ed è altresì comunicato individualmente ai soggetti invitati alla gara ufficiosa.

Art. 9 - Espletamento della gara ufficiosa

1. La gara ufficiosa per l'affidamento degli incarichi compresi nella fascia 2 di cui all'art. 8 ha luogo mediante invito ad almeno cinque soggetti ritenuti idonei e compresi, di regola, nell'elenco di cui all'art. 8, c. 3. Qualora l'elenco non comprenda il numero minimo di

professionisti ritenuti idonei dal responsabile del procedimento, in relazione alla complessità e specificità dell'incarico, è possibile procedere alla pubblicazione di apposito avviso.

2. L'avviso pubblico contiene i seguenti elementi:

Oggetto dell'incarico - Requisiti richiesti - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione - Termine per la presentazione della candidatura; si può stabilire nell'avviso che tale termine ha carattere ordinatorio e che saranno prese in considerazione anche candidature pervenute successivamente e, comunque, prima della data di avvio dell'esame delle stesse - E' considerata pubblicità adeguata da assegnare all'avviso la seguente pubblicità minima: per importi fino a 100.000 Euro = Albo Pretorio e sito comunale Internet.

3. E' ammesso il ricorso all'avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.

4. Il Dirigente competente, qualora si proceda mediante avviso per la singola gara ufficiosa, provvede a fissare i requisiti richiesti nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Per incarichi di modesta complessità e di importo inferiore ad Euro 30.000 deve essere preferito il criterio della sufficienza della sola iscrizione all'Albo professionale, salvo che il Dirigente competente ritenga non idoneo solo tale requisito di qualificazione. In ogni caso la fissazione dei requisiti deve tenere conto del criterio qualitativo e non quantitativo dell'esperienza maturata.

5. Il tempo minimo da riconoscere per la presentazione delle candidature dalla data di pubblicazione dell'avviso è così determinato:

a) con richiesta di *curriculum* specifico = 19 giorni;

b) con richiesta di *curriculum* completo di documentazione dimostrativa del merito tecnico = 26 giorni;

c) con richiesta di *curriculum* generale = 12 giorni.

Sono fatti salvi casi d'urgenza certificati dal Responsabile unico del procedimento e riconosciuti dal Dirigente competente, per i quali i termini di cui alle precedenti lettere a) e c) possono essere ridotti fino alla metà.

6. La pubblicazione dell'avviso è preceduta da determinazione dirigenziale a contrattare contenente: il richiamo all'eventuale indirizzo della Giunta, l'oggetto e le caratteristiche principali dell'incarico, l'approvazione dello schema di convenzione d'incarico, l'approvazione della relativa spesa.

7. Il Dirigente, per ragioni di snellezza operativa o di urgenza, può adottare un unico provvedimento finale.

8. L'affidamento dell'incarico potrà avvenire:

a) mediante valutazione effettuata solo sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da *curriculum* specifico, con la fissazione nell'avviso del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica, fotografica;

b) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al *curriculum* specifico, fra cui, l'elemento "prezzo"², e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico-metodologica" sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico.

9. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti nell'elenco, il Dirigente competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.

² Pur in relazione all'intervenuta abrogazione dei minimi tariffari per effetto del d.l. 223/2006 (decreto Bersani) conv. in L.248/2006, può essere valutata l'opportunità di non attribuire particolare rilevanza a tale elemento, anche in considerazione degli orientamenti espressi dagli ordini professionali circa la persistente vigenza dei minimi tariffari. Può valutarsi in tal senso la possibilità di neutralizzare gli eventuali problemi di gestione della procedura (derivanti da offerte anormalmente basse e dal conseguente obbligo di verifica in contraddittorio) mediante la fissazione di un importo a base di affidamento già comprensivo dello sconto d'uso del 20% (normalmente praticato dai professionisti in sede di offerta) e non ulteriormente modificabile.

Art. 10 - Istruttoria e affidamento dell'incarico

1. L'istruttoria per il conferimento degli incarichi di valore corrispondente alla fascia 2) è effettuata, a scelta del Responsabile del Servizio competente, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) dal Responsabile del procedimento;
 - b) da commissione designata dal Responsabile del Servizio, presieduto dallo stesso o da suo delegato e formato da altri due componenti con adeguata professionalità tecnica, tra cui il Responsabile del procedimento, se soggetto diverso dal Presidente.
2. Con l'istruttoria si procede alla comparazione della qualità dell'esperienza e della capacità professionale desumibile dalla candidature pervenute; l'istruttoria potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate per l'Ente o di cui l'Ente sia a conoscenza.
3. I lavori di istruttoria sono annotati in forma scritta e sono rimessi al Responsabile del Servizio tecnico competente. Le operazioni della Commissione si svolgono tenuto conto delle disposizioni del Regolamento dei contratti in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto applicabili; in particolare, le operazioni della Commissione attinenti all'esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta sono effettuate in sedute riservate, mentre la cognizione degli elementi di natura quantitativa (prezzo o riduzione del tempo di esecuzione), quando richiesti, avviene dopo "certificazione" delle risultanze parziali, in seduta aperta ai concorrenti.
4. Il Responsabile del Servizio tecnico competente procede all'affidamento dell'incarico con propria determinazione dirigenziale, contenente il nominativo prescelto e la motivazione della scelta con riferimento ai lavori istruttori svolti. Tale Dirigente avrà attivato il procedimento e provveduto alla definizione dello schema di contratto di incarico.

Art. 11 - Incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro

1. L'affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro, entro il limite di 200.000 DSP, avviene ai sensi dell'art. 91, c. 1 del Dlgs. 163/2006 e degli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99, mediante l'esperimento di procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione giudicatrice competente per la fase di valutazione degli aspetti tecnico-economici delle offerte presentate in esito al pubblico incanto, è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto dell'affidamento, di cui almeno uno dipendente di questa Amministrazione; le funzioni di Presidente vengono svolte dal Dirigente tecnico competente, mentre il Responsabile unico del procedimento, qualora non ricopra le funzioni di Presidente, viene inserito nella Commissione in qualità di componente.
3. Nell'ipotesi in cui la scelta in merito al sistema di gara ricada sulla procedura ristretta, questa si svolgerà secondo le prescrizioni di cui agli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99. I soggetti da invitare alla licitazione privata, in numero compreso fra dieci e venti, da stabilirsi in sede di bando di gara, sono preventivamente selezionati con applicazione della metodologia di calcolo scaturente dal D.P.R. n. 554/99. I termini assegnati per la presentazione delle domande di partecipazione e per la successiva presentazione delle offerte, sono stabiliti nel bando di gara e nella lettera di invito, in conformità alle vigenti norme di legge.

Art. 12 - Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria

1. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, non ricadenti nella disciplina degli artt. 90 e ss. del Dlgs. 163/2006 avviene attraverso procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base degli elementi di valutazione con relativi pesi, stabiliti nel bando dal Dirigente responsabile della relativa procedura concorsuale.
3. Per la valutazione degli elementi attinenti all'approccio metodologico, al merito tecnico e all'eventuale *curriculum*, il bando di gara preciserà le modalità operative, con facoltà di ricorso alla metodologia del confronto a coppie.
4. Il bando di gara preciserà, inoltre, la formula applicabile per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa³.
5. Per la Commissione di gara valgono le disposizioni formulate all'art.11, con la specificazione che, in questa fattispecie, la Commissione competente per la fase di ammissibilità non deve procedere alla preventiva selezione dei concorrenti, avendo previsto, il presente articolo, il pubblico incanto e non la licitazione privata.

Art. 13 -Gli incarichi per collaudi specialistici e per la verifica dei progetti

1. Gli incarichi per i collaudi specialistici, statici e tecnico-funzionali, e quelli per le attività di supporto alla validazione dei progetti sono assegnati dal Dirigente competente con le seguenti modalità:
 - fino a 20.000 Euro: assegnazione in via diretta a soggetto idoneo e a rotazione,
 - oltre 20.000 Euro e per importi inferiori a 100.000 Euro: l'affidamento avviene in esito ad avviso pubblico di selezione per *curricula*, con pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet ;
 - per importi pari o superiori a 100.000 Euro: l'affidamento avviene mediante procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99, con bando di gara reso noto con le forme di pubblicità previste dalla legge;
 - per incarichi di rilievo comunitario viene espletata gara europea.
2. In attesa dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 5 dlgs. 163/2006, gli incarichi di verifica degli elaborati progettuali alle prescrizioni normative e tecniche di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono affidati, dal Responsabile del procedimento se Dirigente, oppure dal Dirigente competente, a soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45004, individuati in esito ad avviso pubblico di selezione per *curricula*. La pubblicità dell'avviso avviene con le seguenti modalità minime: fino a 20.000 Euro = Albo Pretorio; per importi superiori a 20.000 Euro e fino alla soglia comunitaria = Albo Pretorio e sito comunale Internet. Gli incarichi di verifica degli elaborati progettuali di importo superiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto delle procedure di gara europee ad organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45004.
3. Gli incarichi per l'attività di certificazione di qualità dei progetti di opere pubbliche sono conferiti con scelta adeguatamente motivata dell'affidatario dell'incarico.

³ Quale, ad esempio, quella scaturente dal metodo aggregativo-compensatore.

Art. 14 -Gli incarichi di consulenza tecnico-progettuale

1. Sono qualificabili come “incarichi di consulenza” le attività di supporto alla progettazione che:
 - a) si risolvono in uno studio o in un’indagine di carattere preliminare relativa a questioni di carattere generale, oppure
 - b) assicurano un apporto di alta specializzazione, per consigliare il progettista nell’impostazione preliminare o durante lo sviluppo del progetto, oppure il direttore dei lavori durante l’esecuzione dell’opera, relativamente ad uno o più aspetti settoriali,⁴ e che, come tali, si caratterizzano per la loro distinzione rispetto agli incarichi di progettazione o di direzione lavori, in quanto non comportanti l’effettiva redazione di elaborati che costituiscano elementi tipici delle varie fasi progettuali, o l’espletamento di attività riconducibili ai compiti espressamente demandati alla competenza del direttore dei lavori.
2. L’incarico di consulenza deve prevedere la precisa pianificazione del risultato da raggiungere e della prestazione professionale da fornire.
3. Per l’attribuzione di tali incarichi di consulenza sono applicabili le ordinarie procedure di selezione per gli appalti di servizi, trattandosi, comunque, di servizi di natura tecnica attinenti all’architettura o all’ingegneria.

Art. 15 -Affidamenti in economia

1. Sono affidate in economia le seguenti tipologie di prestazioni:
 - a) incarichi di supporto alla progettazione o alla direzione lavori o alle attività del Responsabile del procedimento dell’opera, senza responsabilità professionale, per importi inferiori a 211.000 Euro, da assegnare come indicato al successivo comma 2;
 - b) lavori necessari per la compilazione di progetti, di cui all’art. 125, comma 6, lett e), del Dlgs. 163/2006 ed al successivo comma 2, fino al limite di 200.000 Euro.
2. Gli incarichi di supporto, di cui al comma 1, lett. a), sono assegnabili con le seguenti modalità:
 - fino a 20.000 Euro con incarico diretto a soggetto idoneo, persona fisica o società, nel rispetto del principio di rotazione
 - oltre 20.000 Euro e fino ad importi inferiori a 211.000 Euro: confronto concorrenziale fra almeno 5 soggetti, persone fisiche e/o società, considerati idonei, ove tale numero sia presente nel mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, in alternativa al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora non siano applicabili le tariffe professionali in vigore.
3. I lavori necessari per la compilazione di progetti, di cui al comma 1, lett. b), da affidare seguendo le procedure ed i limiti previsti dall’art. 144 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, riguardano:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f) stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.

Art. 16 -Concorsi di progettazione

⁴ In via esemplificativa: consulenza elettromagnetica – acustica – scenografica – illuminotecnica – botanica - ecc...

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, ai sensi dell'art. 91, c.5, Dlgs. 163/2006 e s.m.i., mediante l'esperimento di un concorso di progettazione.
2. Il concorso di progettazione, per importi pari o superiori alle soglie comunitarie è disciplinato dall'articoli da 99 a 107, 109 e 110 del Dlgs. 163/2006.
3. Il bando di gara deve riportare le informazioni di cui all'Allegato IX D al Dlgs. 163/2006.
4. I bandi e gli avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti del DLgs. 163/2006.
5. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
6. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
7. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. Il bando di gara contiene le informazioni di cui all'allegato IXD al dlgs. 163/2006 e deve essere pubblicato all'Albo pretorio, sul sito Internet comunale, per estratto su due quotidiani a diffusione regionale.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale, sugli altri mezzi previsti dalla legge e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

Art. 17 -Concorsi di idee

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, oltre che con la procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo precedente, anche mediante l'esperimento di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 108 del DLgs. 163/2006.
2. Le norme di cui agli artt. 99 ss. del DLgs. 163/2006 trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
3. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
5. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

6. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
7. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

Art.18 - Concorsi per l'esecuzione di opere d'arte

1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte destinate all'abbellimento dei nuovi edifici costruiti, di cui all'art. 1 della legge 29/7/1949, n. 717⁵ e s.m.i., viene effettuata attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale, conformemente alla procedura di gara informale disciplinata dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, con la previsione di integrazione delle forme di pubblicità, quando l'importo della selezione superi il valore di 100.000 Euro, mediante la pubblicazione dell'avviso su due quotidiani nazionali. La procedura selettiva può essere espletata anche attraverso la richiesta di presentazione di proposte di opere d'arte (schizzi, riproduzioni, ecc..) ritenute dal concorrente significative per l'abbellimento dell'edificio in questione.
2. La partecipazione alla selezione concorsuale non presenta particolari limitazioni dal punto di vista soggettivo essendo aperta a chiunque possa qualificarsi come "artista".
3. La Commissione selezionatrice risulta così composta:
 - a) Dirigente competente, in qualità di Presidente;
 - b) Progettista del livello progettuale posto in gara, se soggetto diverso dal precedente, oppure, se coincidente, Responsabile del procedimento od altro tecnico competente;
 - c) Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici competente, o suo delegato;
 - d) N. 2 artisti di chiara fama designati dal Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c).La Commissione potrà essere integrata con la presenza di un soggetto, interno o esterno all'Amministrazione, designato dal Servizio preposto alla gestione dell'opera, competente a valutare il grado di compatibilità delle proposte artistiche con la destinazione funzionale dell'opera, tenuto conto delle caratteristiche dell'utenza alla quale è rivolto l'intervento realizzato.
4. Per lo svolgimento delle operazioni concorsuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 .

Art. 19 – Gli incarichi di carattere urbanistico

Gli incarichi di valenza urbanistica, territoriale e ambientale sono affidati seguendo le procedure e le modalità di cui al presente Capo II.

⁵ "Norme per l'arte negli edifici pubblici"

Art.20 – Adempimenti per la Funzione Pubblica

1. Gli affidamenti di incarichi tecnico-professionali e di consulenze sono soggetti a comunicazione per via telematica, su base semestrale, nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal suddetto Dipartimento con circolare del 31/05/2001.
2. Detto adempimento è effettuato dal Servizio Personale relativamente a tutti i conferimenti effettuati da questo Ente. Per i contratti la cui stipulazione è curata direttamente dal suddetto Servizio, l'inoltro della comunicazione viene effettuato dopo l'iscrizione del contratto nel Repertorio generale.
3. Ciascun Responsabile di Servizio, per i contratti di incarico autonomamente perfezionati nell'ambito della propria struttura, dispone, entro 15 giorni dalla data di formalizzazione dell'incarico e dopo l'iscrizione dell'affidamento nella Raccolta dei contratti, la trasmissione al Servizio Personale della documentazione relativa alla lettera-contratto, alla determinazione di affidamento ed all'eventuale verbale di consegna anticipata delle prestazioni

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI

Avviso ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 (ex art.17 com. 12 L. 109/94) relativo al conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00.

Gli architetti, ingegneri geologi, geometri, periti industriali, agronomi e periti agrari iscritti nei rispettivi ordini professionali, interessati al conferimento di incarichi da parte del Comune di, di importo inferiore a 100.000 EURO connessi con la progettazione totale o parziale, con la redazione di relazioni di compatibilità acustica o con la condotta delle opere previste nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2006 – 2008 del Comune di, possono segnalare la propria disponibilità con apposita richiesta, allegando il proprio curriculum indicante i titoli e le esperienze maturate nei settori interessati.

Le domande dovranno pervenire entro il a questo Comune (Protocollo Generale), indirizzate al Dirigente del Settore, Ing.

Le domande pervenute successivamente al predetto termine saranno prese in considerazione solo per il successivo semestre.

Il Dirigente, nei casi in cui non sia possibile espletare le attività connesse con la progettazione totale o parziale o con la condotta delle opere citate con ricorso al personale dipendente, si riserva di affidare gli incarichi ai sensi dell'articolo 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 con invito ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e scelta alle condizioni più vantaggiose (criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, attingendo sia alle domande che perverranno a seguito del presente avviso, sia ai nominativi di altri professionisti che abbiano già in passato manifestato la propria disponibilità.

Le richieste non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, riservandosi quest'ultima di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente, o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi.

E' richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/2003 e successive modificazioni, per le finalità connesse con l'eventuale affidamento degli incarichi.

L'elenco dei professionisti che risponderanno al citato avviso sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale, pubblicata sull'Albo Pretorio.

Il provvedimento di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento, contenente le motivazioni della scelta effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Dirigente del Settore è a disposizione, in orario d'ufficio (tel.;), per informazioni e chiarimenti.

Il Dirigente

Data